



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)

ORDINANZA SINDACALE

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA NUMERO 38 DEL 01-07-2020

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO SULLE SPIAGGE E DI GETTITO RIFIUTI DA FUMO - ANNO 2020.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- secondo i dati del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità il fumo di tabacco risulta essere una delle principali cause di morte e di disabilità tra la popolazione, tali da giustificare l'iniziativa delle Amministrazioni Pubbliche tese a scoraggiare tale insana propensione;
- importanti ricerche scientifiche svolte dall'Istituto Nazionale dei Tumori hanno verificato che, in presenza di determinate condizioni ambientali, l'inquinamento generato dal fumo di sigarette sotto gli ombrelloni può superare quello che si registra in una zona ad elevato traffico di auto;
- oltre ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di fumo nei locali aperti al pubblico, il fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica giustifica l'adozione di una più stringente regolamentazione di tali comportamenti, anche con riferimento agli spazi aperti frequentati nondimeno da soggetti maggiormente vulnerabili, quali bambini e donne in stato di gravidanza;
- che la Corte Costituzionale, già con sentenza n. 399 del 20/12/1996, aveva stabilito che *“ove si profili un'incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, deve ovviamente darsi prevalenza al primo”*;
- non vi è dubbio che interesse pubblico primario di tutte le Amministrazioni Pubbliche consiste nel garantire la sicurezza, vivibilità e la salute dei propri cittadini;

RILEVATO CHE:

- Parallelamente alle esigenze di tutela della salute, intenzione di questa Amministrazione è **contrastare la cattiva abitudine di gettare rifiuti** prodotti da fumo sul suolo e nelle acque che, oltre all'inquinamento ambientale, provoca il deturpamento diffuso del decoro urbano e naturale;
- sul tema la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, ha integrato e modificato alcune delle disposizioni contenute nel Testo Unico Ambiente, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare quelle in materia di divieto di abbandono di rifiuti da prodotti da fumo – ai sensi dell'art. 232 *bis* (“Rifiuti da prodotto da fumo”) e di piccole dimensioni sul suolo e nelle acque – ai sensi dell'art. 232 *ter* (“Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni”), con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie;
- i rifiuti derivanti dal fumo di sigarette costituiscono materiale non biodegradabile e contengono un grande quantitativo di componenti nocive per l'ambiente quali: nicotina, polonio 210, composti volatili tossici, catrame, idrocarburi policiclici, acetato di cellulosa ed altri;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di S. Margherita Ligure intende perseguire con diverse attività di carattere istituzionale e di sensibilizzazione la diffusione di buone pratiche a tutela della salute pubblica anche con riferimento alla lotta contro il tabagismo e la prevenzione delle malattie che da tale fenomeno conseguono;
- il Comune di S. Margherita Ligure dal 2015 ad oggi ha ininterrottamente conseguito la Bandiera Blu che testimonia un percorso di crescita ecosostenibile e una particolare cura per i profili ambientali della balneazione;
- anche in virtù della vocazione turistica di S. Margherita Ligure, legata alle sue indubbe bellezze naturali e paesaggistiche, questa Amministrazione intende inoltre contrastare i comportamenti degenerativi conseguenti al fumo di sigarette che ledono il diritto di ogni cittadino a godere del benessere offerto dal vivere e soggiornare in un habitat dotato di alto decoro igienico ed estetico dei luoghi;
- risulta innegabile infatti che, oltre agli aspetti legati alla salute di ogni cittadino, la dispersione sul suolo pubblico, ed in particolare sugli arenili, dei mozziconi di sigaretta viene percepito come un evidente sintomo di degrado del tessuto ambientale e urbano;

RITENUTO di specificare alcune misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi sopra richiamati, che consentano di tutelare i cittadini e visitatori del territorio comunale sia sotto il profilo igienico-sanitario che sotto il profilo estetico e di decoro ambientale;

DATO ATTO CHE:

- la natura degli interessi tutelati e l'esigenza di salvaguardare l'incolumità pubblica dalle problematiche derivanti dal fenomeno richiamato, consentono di ricorrere agli strumenti anche di carattere autoritativo previsti dal D.lgs. n. 267/2000;
- rientra nelle competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 50, co. 5 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il D.lgs. 152 del 03/04/2006 “Codice dell'Ambiente”;

VISTO il D.lgs. del 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Dal 01 Luglio 2020 al 30 Settembre 2020,

- **è fatto divieto di fumo** a tutte le persone su tutte le spiagge ricadenti nel territorio comunale.

È consentito fumare soltanto nelle aree appositamente delimitate sulle spiagge con posacenere e recanti lo stemma o altro segno identificativo comunale, o recanti segni identificativi degli stabilimenti balneari o concessionari delle aree libere attrezzate.

- **è fatto divieto di gettare** rifiuti prodotti da fumo sul suolo, nei tombini, e nelle acque.

DISPONE

I titolari e/o i gestori di stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e strutture a servizio della balneazione potranno individuare le aree allestite entro le quali sia consentito fumare, che saranno adeguatamente evidenziate per la agevole percezione degli utenti.

I predetti operatori dovranno altresì apporre nelle aree di loro competenza apposita segnaletica, che verrà fornita dal Comune, indicativa del divieto di fumo e delle aree specificamente attrezzate da adibire a zona fumatori.

Di demandare agli uffici comunali preposti l'acquisto di idonea segnaletica.

AVVERTE

La violazione della presente ordinanza, salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell'ambiente, igiene pubblica, è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 da Euro 25,00 ad Euro 500,00;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi nonché il suo inserimento in evidenza sulla home page del sito istituzionale dell'Ente.

La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico Comunale, all'Ufficio Circondariale Marittimo di S. Margherita Ligure, al Comando della Stazione Locale dei Carabinieri ed ai titolari e/o gestori di stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e strutture a servizio della balneazione.

AVVISA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Liguria ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.

ORDINANZA SINDACALE

(Dott. Paolo Donadoni)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi dell' art. 20 D.L. 82/2005 dal Sindaco pro-tempore.

L'ordinanza è stata pubblicata dal 01-07-2020 al 16-07-2020.